



Comune di Cantu' (CO)

Documento di valutazione dei rischi per ridurre le interferenze
(ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

D.U.V.R.I.

UFFICIO TRIBUTI

SOMMARIO

attività di accertamento e liquidazione Tributi

Introduzione.....	pag. 3
art. 26 del D. Lgs. 81/08.....	pag. 3
premessa.....	pag. 6
dati committente.....	pag. 7
dati società appaltatrice	pag. 8
descrizione delle attività.....	pag. 9
norme comportamentali per la sicurezza.....	pag. 10
attrezzature.....	pag. 11
impianti elettrici.....	pag. 11
impianti termici.....	pag. 11
servizi igienici.....	pag. 12
rischi gestionali.....	pag. 12
rischio chimico.....	pag. 12
rischio rumore.....	pag. 12
rischio biologico.....	pag. 12
rischio connesso alla lingua.....	pag. 13
formazione.....	pag. 13
sicurezza nei luoghi di lavoro in generale.....	pag. 13
leggi decreti e regolamenti.....	pag. 14
coordinamento.....	pag. 14
emergenza ed evacuazione.....	pag. 14
costi della sicurezza.....	pag. 15
edificio comunale.....	pag. 16
firme.....	pag. 17

INTRODUZIONE

L'art. 26 del D. Lgs. 81/08 regola gli obblighi connessi con i contratti di appalto ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il presente documento è stato redatto al fine di ottemperare a quanto richiesto dal comma 3 dall'articolo 26. In particolare il presente documento è stato redatto al fine coordinare le attività lavorative tra la committente, l'appaltatore ed eventuali terzi in modo da individuare, ridurre al minimo e gestire in sicurezza i rischi interferenziali derivati dalle interazioni tra i soggetti di cui sopra.

Il presente documento (**DUVRI**) riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze tra il personale del Committente e quello dell'azienda aggiudicataria dell'appalto che operano presso gli stessi siti.

Pertanto le prescrizioni previste nel presente documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa aggiudicataria dell'appalto.

Il presente DUVRI sarà adeguato in caso di sopravvenute modifiche nello svolgimento delle attività e quindi nel momento in cui si configurino nuovi potenziali rischi da interferenze.

Art. 26 del D. Lgs. 81/08 aggiornato a dicembre 2014

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi

Comune di
Cantu'
Ufficio tributi

Documento di valutazione dei rischi per ridurre le interferenze
(ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

data 28-03-2017
aggiornamento:

reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.25

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Comune di
Cantu'
Ufficio tributi

Documento di valutazione dei rischi per ridurre le interferenze
(ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

data 28-03-2017
aggiornamento:

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

PREMESSA

- L'appaltante, fornisce agli appaltatori dettagliate informazioni sui rischi specifici nell'ambiente in cui sono destinati a lavorare e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
- l'appaltante coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- l'appaltante coordina gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- la cooperazione ed il coordinamento sono contenuti nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi, con lo scopo di ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze;
- sono specificamente indicati costi della sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto;
- l'appaltante ha verificato che il valore economico è adeguato e sufficiente rispetto al costo relativo alla sicurezza;
- il personale dell'Azienda sarà munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente almeno le generalità del lavoratore e l'indirizzo del datore di lavoro;
- in caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e/o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Committente potrà ordinare la sospensione dei lavori; disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della vigente normativa e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni imputabili all'appaltatore il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo.

Comune di
Cantu'
Ufficio tributi

Documento di valutazione dei rischi per ridurre le interferenze
(ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

data 28-03-2017
aggiornamento:

COMMITTENTE

Ragione sociale

Comune di Cantu'

Sindaco

Dott. Claudio Bizzozero

Datore di Lavoro delegato

Dott.ssa Nicoletta Anselmi

Sede legale

P.zza Parini, 4 – CANTU'

RSPP

arch. Fabio Cancelli

Medico competente

Dott. Andrea Filipponi

RLS

Renzo Corbetta

Addetti primo soccorso

Addetti antincendio

Franco Chiarolla – Albini Orietta

Comune di
Cantu'
Ufficio tributi

Documento di valutazione dei rischi per ridurre le interferenze
(ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

data 28-03-2017
aggiornamento:

SOCIETA' APPALTATRICE

Ragione sociale

Legale rappresentante

Sede legale

RSPP

Medico competente

dott.

RLS

Responsabile di DOT

Responsabile di commessa

Addetti antincendio

Addetti antincendio

Descrizione delle attività

Le attività costituenti il servizio sono così individuate:

- ✓ lavori al videoterminale.
- ✓ ricevimento utenti.
- ✓ evasione delle richieste degli utenti.
- ✓ utilizzo di attrezzature elettroniche quali computers, fotocopiatrici, stampanti,
- ✓ attività di controllo e verifica delle rendite catastali
- ✓ emissione atti di accertamento tributi ICI –IMU - TASI
- ✓ eventuali nuove imposte patrimoniali
- ✓ compartecipazione attività di accertamento erariale
- ✓ verifica delle aree edificabili
- ✓ attività di recupero dell'evasione tributaria
- ✓ manutenzione della Banca dati dell'Ente

Norme comportamentali per la sicurezza

Di seguito vengono riepilogate le principali norme comportamentali che il personale dell'Azienda e della scuola devono tenere per la sicurezza dell'ambiente di lavoro.

- ✓ utilizzare solo attrezzature ed impianti che rientrano nell'attività dell'appalto e solo dopo adeguata formazione.
- ✓ attenersi alle prescrizioni inserite nel proprio DVR e DUVRI.
- ✓ non oltrepassare le zone interdette quando queste sono evidenziate anche solo temporaneamente.
- ✓ utilizzare solo attrezzature ed impianti che rientrano nell'attività dell'appalto e solo dopo adeguata formazione.
- ✓ non intervenire su attrezzature ed impianti se non si è autorizzati.
- ✓ indossare abiti idonei al lavoro da svolgere.
- ✓ indossare, se necessario o prescritto, i mezzi di protezione individuale (DPI).
- ✓ attenersi alle procedure del Comune di Cantù per quanto attinente la gestione delle emergenze e di evacuazione dell'edificio;
- ✓ riferire di ogni situazione di rischio, infortunio ecc.. al proprio responsabile adoperandosi direttamente in caso di emergenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i pericoli.
- ✓ l'area di lavoro deve sempre essere mantenuta pulita ed in ordine.
- ✓ non intervenire mai sulle attrezzature elettriche. Solo il personale qualificato è autorizzato ad effettuare interventi sugli impianti.
- ✓ rispettare le regole di accesso e di circolazione.
- ✓ non depositare materiale sulle vie d'esodo o nelle vicinanze delle Uscite di Sicurezza.
- ✓ attenersi alle indicazioni fornite dall'RSPP o preposto ai fini della protezione collettiva e individuale.
- ✓ non rimuovere o non far compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria e altrui;
- ✓ operare esclusivamente nelle aree oggetto della propria attività. Accedere ad altre aree solo se espressamente autorizzati.
- ✓ non rimuovere o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su impianti e sulle attrezzature.
- ✓ non intervenire su attrezzature e/o impianti in funzione.
- ✓ attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli segnaletici e negli avvisi presenti.
- ✓ attenersi a tutte le norme esistenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

Comune di Cantu' Ufficio tributi	Documento di valutazione dei rischi per ridurre le interferenze (ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)	data 28-03-2017 aggiornamento:
--	--	---------------------------------------

Attrezzature

- ✓ le attrezzature sono idonee allo scopo, a norma come da D. Lgs. 81/2008 per quanto attiene alle condizioni di sicurezza. La cooperativa si impegna a non modificare in alcun modo quanto concesso in uso. La cooperativa si impegna attraverso i propri Preposti alla sistematica e preventiva verifica di quanto concesso ed all'utilizzo di ciò solo dopo averne riconosciuto la piena e completa idoneità.
- ✓ la cooperativa dichiara di aver ottenuto dettagliate ed esaustive indicazioni in merito all'utilizzo di quanto concesso e di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da ogni possibile infortunio, danno o sinistro legato all'utilizzo del luogo di lavoro esonerando il Comune di Cantu' di ogni responsabilità.
- ✓ la cooperativa si impegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite.

Impianti elettrici

- ✓ i luoghi di lavoro sono dotati di impianti elettrici la cui collocazione e le relative caratteristiche, in particolare per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica (specificatamente contro i contratti accidentali, diretti ed indiretti con parti in tensione), sono state esaurientemente indicate al responsabile della cooperativa.
- ✓ l'impianto elettrico è costituito da quadri, linee e impianti sotto tensione. Gli impianti sono conformi alla normativa CEI vigente.
- ✓ la messa a terra viene verificata periodicamente come da legislazione vigente.
- ✓ eventuali problemi all'impianto elettrico devono essere comunicati tempestivamente ai lavoratori della cooperativa da parte del responsabile dell'ufficio.
- ✓ il personale della cooperativa non è autorizzato ad intervenire sull'impianto elettrico esistente.
- ✓ la cooperativa è stata dettagliatamente informata sui sistemi di allarme e/o di sicurezza relativi agli impianti in argomento, nonché sui mezzi di protezione disponibili (sezionamento alimentazione elettrica, utilizzo di estintori poste nelle zone degli impianti, ecc.), le cui dotazioni, collocazioni e modalità di impiego sono state specificamente illustrate dall'Ente appaltante.

Impianti termici

- ✓ i luoghi di lavoro sono serviti da reti per gli impianti indicati in oggetto, sulla cui collocazione e sulle cui modalità di utenza l' appaltatore è stato informato. Sono state esaurientemente illustrate dal personale tecnico del Comune di Cantù le caratteristiche degli impianti, in particolare per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica e contro il rischio di incendio, di esplosione, ecc.

Comune di Cantu' Ufficio tributi	Documento di valutazione dei rischi per ridurre le interferenze (ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)	data 28-03-2017 aggiornamento:
--	--	-----------------------------------

- ✓ la cooperativa è stata dettagliatamente informata sui sistemi di allarme e/o di sicurezza relativi agli impianti in argomento, nonché sui mezzi di protezione disponibili (sezionamento alimentazione elettrica, utilizzo di estintori poste nelle zone degli impianti, ecc.), le cui dotazioni, collocazioni e modalità di impiego sono state specificamente illustrate dall'Ente appaltante.

Servizi igienici

- ✓ il personale della cooperativa può usare i servizi igienici posti al piano terra dell'edificio comunale.
- ✓ i bagni non sono ad uso esclusivo della cooperativa.
- ✓ il personale della cooperativa deve tenere pulito ed in ordine.

Rischi gestionali

- ✓ i lavoratori del Comune e della cooperativa sono informati riguardo ai rischi che potrebbero nascere dalle possibili interferenze lavorative.
- ✓ i lavoratori del Comune di Cantù saranno a conoscenza della presenza dei lavoratori della cooperativa.
- ✓ la cooperativa informa i propri lavoratori riguardo ai rischi esistenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza.
- ✓ I lavoratori della cooperativa si presentano al responsabile dell'ufficio del Comune prima dell'inizio del proprio turno lavorativo.

Rischio chimico

- ✓ i lavoratori della cooperativa non maneggiano toner o cartucce per stampanti. La stampante in uso nell'ufficio non riporta nel libretto di istruzioni controindicazioni nel normale uso della stessa.

Rischio rumore

- ✓ i lavoratori della cooperativa non sono esposti a fonti di rumore che emettono più di 80 dB.

Rischio biologico

- ✓ i lavoratori della cooperativa sono esposti a mansioni di front office con gli utenti. Il rischio biologico di questa fase deve rientrare nei rischi specifici della propria attività e non nei rischi interferenziali con i lavoratori del Comune di Cantù.

Comune di Cantu' Ufficio tributi	Documento di valutazione dei rischi per ridurre le interferenze (ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)	data 28-03-2017 aggiornamento:
--	--	---------------------------------------

Rischio connesso alla lingua

- ✓ al momento della redazione del DUVRI, la cooperativa non ha evidenziato problemi di comprensione della lingua italiana per i lavoratori che saranno incaricati di svolgere la mansione oggetto dell'appalto.

Formazione

- ✓ i lavoratori della cooperativa hanno effettuato la formazione obbligatoria così come indicato nell'accordo Stato – Regioni con le province autonome di Trento e Bolzano n. 221 del 21-12-2011.
- ✓ i lavoratori della cooperativa sono stati formati sui compiti da svolgere durante la loro presenza all'interno dell'edificio comunale.

Sicurezza nei luoghi di lavoro in generale

- ✓ ogni lavoratore della cooperativa deve essere qualificato oltre che per l'attività svolta anche da punto di vista della sicurezza con specifica formazione.
- ✓ la cooperativa si assume l'obbligo di costante sorveglianza del lavoro svolto dal proprio personale attraverso un proprio Responsabile della sicurezza il quale dovrà essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l'assolvimento degli incarichi connessi a tale funzione e dovrà avere le necessarie deleghe ed autorizzazioni di rappresentanza in relazione agli atti compiuti. Tutto ciò affinché i lavori vengano svolti in condizioni di massima sicurezza e nel rispetto delle leggi vigenti.
- ✓ la cooperativa si impegna ad operare senza alterare in alcun modo le caratteristiche ed i livelli di sicurezza e di protezione dei luoghi di lavoro, nonché delle macchine, attrezzature ed impianti sopra citati. Si impegna a segnalare tempestivamente all'Ufficio competente le situazioni d'emergenza o le anomalie che venissero a determinarsi, nel corso od a causa dell'esecuzione dei lavori commessigli, ferma restando l'assunzione espressa dell'obbligo di operarsi, nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei rischi e per la riduzione al minimo dei danni.
- ✓ la cooperativa si impegna, inoltre, a rendere edotto il proprio personale sia dei rischi specifici che delle misure di prevenzione e di emergenza connessi con l'esecuzione dei lavori di cui all'appalto.
- ✓ qualora sui luoghi di lavoro operino contemporaneamente più imprese, il comune di Cantù, al fine di promuovere il coordinamento, si impegna a fornire tempestivamente tutte le necessarie informazioni in merito ai rischi specifici che possono causare interferenze fra i lavori delle diverse imprese.
- ✓ Il Responsabile della cooperativa, dopo verifica condotta con il rappresentante del Comune di Cantù, dichiara completa ed esauriente l'informativa ricevuta (di cui fa fede la

presente dichiarazione, che costituisce a tutti gli effetti parte integrante del contratto in epigrafe) sui "rischi specifici" e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti, e di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, gli impegni tutti contenuti nel presente atto, di cui conferma espressamente la completa osservanza.

Leggi, decreti e Regolamenti

- ✓ la cooperativa si impegna all'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs.81/08.
- ✓ la cooperativa è tenuta all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti e Regolamenti (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri avente come oggetto la sicurezza antinfortunistica e l'igiene nei luoghi di lavoro.

Coordinamento

- ✓ l'Ufficio Tributi effettuerà azioni di coordinamento.

Emergenza ed evacuazione

- ✓ Uscire dall'ambiente di lavoro non appena percepito il segnale di allarme. Chiudere le finestre e le porte, dopo aver accertato che nessuno sia rimasto nei locali.
- ✓ Non correre. Percorrere ordinatamente le vie di esodo indicate nei lay-out.
- ✓ Seguire le indicazioni degli addetti alle squadre di emergenza.
- ✓ Durante l'esodo non portare effetti personali ingombranti con sé.
- ✓ In presenza di fumo camminare abbassati proteggendo le vie respiratorie con il fazzoletto.
- ✓ Non usare ascensori.
- ✓ Il Responsabile della cooperativa dichiara che ai fini di una immediata evacuazione dai luoghi di lavoro dell'edificio comunale interessati dalla attività della cooperativa, sono state individuate e visionate le vie e le uscite di emergenza (e per queste ultime il relativo sistema di apertura). Negli edifici sono appesi i lay-out con i percorsi di esodo da seguire durante la fase di evacuazione. Il responsabile della cooperativa conferma di aver preso visione dei lay-out e si impegna a spiegarne il contenuto ai propri lavoratori. Sul percorso di esodo sono installate luci di emergenza che si accendono in caso di mancanza di energia elettrica.
- ✓ Nell'edificio comunale sono istituite le squadre di gestione dell'emergenza, antincendio e di primo soccorso. Le squadre sono organizzate dal dirigente delegato e funzionano durante l'apertura dell'edificio comunale. La cooperativa non è obbligata alla fornitura di personale formato come addetto al primo soccorso e addetto antincendio.
- ✓ I presidi antincendio sono messi a disposizione dal Comune di Cantu'.
- ✓ Nell'edificio comunale è presente la cassetta di medicazione.

COSTI DELLA SICUREZZA

.....

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dalla aggiudicataria, resta immutato l'obbligo per le stesse di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi o dal mercato.

I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vengono individuati

€. 3.029,04

per l'appalto di mesi 36 – (anni 2017 – 2020)

Edificio Comunale				
Mansioni	Interferenze	Rischi	Precauzioni	
Ingresso	Da Piazza Parini. Da ingresso pedonale usato anche dal personale del Comune di Cantù e dagli utenti	Inciampo e scivolamenti quando il pavimento è bagnato nelle giornate piovoso e nevose.	Procedere con calma.	
Tragitto da ingresso ai locali in uso alla cooperativa	Il personale della soc.aggiudicataria accede a locali dopo aver percorso il porticato nel cavedio dell'edificio. La pavimentazione non è sconnessa.	Inciampo e scivolamenti quando il pavimento è bagnato nelle giornate piovoso e nevose.	Procedere con calma.	
Pulizie e sanificazioni	Personale di aziende vincitrice dell'appalto.	Nessuno in quanto le pulizie vengono fatte in orari dove non c'è la presenza di personale e di utenti.		
Caduta di oggetti dall'alto	Personale della società aggiudicatrice e personale del Comune	immagazzinamento, oggetti in equilibrio precario, altro	Depositare in modo corretto i materiali sugli scaffali. I materiali pesanti verranno collocati nei ripiani inferiori mentre i più leggeri verranno posizionati nei ripianti superiori.	
Elettrocuzione	Personale della società aggiudicatrice e personale del Comune	Attrezzature per lo svolgimento del servizio	Le attrezzature sono a norma.	
Rumore		Non presente	Le procedure di lavoro non causano rumori superiori a 80 dB.	
Nazionalità	Personale della società aggiudicatrice e personale del Comune	Rischio di incomprensione.	Utilizzare personale di nazionalità straniera che comprende perfettamente la lingua italiana.	
Emergenze	Personale della società aggiudicatrice e personale del Comune	Evacuazione dai locali	Effettuare prove di evacuazione. All'interno della struttura sono presenti presidi antincendio.	
Manutenzioni ordinarie e straordinarie	Personale della società aggiudicatrice e personale del Comune	Urti, impatti, schiacciamenti.	Effettuare le manutenzioni vietando la presenza di personale non addetto. Le manutenzioni dovranno essere concordate di volta in volta con il responsabile dell'Ufficio Tecnico.	

Comune di
Cantu'
Ufficio tributi

Documento di valutazione dei rischi per ridurre le interferenze
(ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

data 28-03-2017
aggiornamento:

FIRME DEI SOGGETTI COINVOLTI NELL'APPALTO

Stazione Appaltante

Società Appaltatrice.....

Committente	Società appaltatrice
Datore di lavoro o delegato	Datore di lavoro o delegato
Dott.ssa Anselmi Nicoletta	Dott.
.....

Cantu' li.....